

Redditi delle Persone Fisiche

Determinazione delle imposte e novità in Dichiarazione

Mauro Nicola

Termini, modelli e modalità

Termini dichiarativi

15 OTTOBRE 2024

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2024

Presentazione del **modello Redditi 2024**
Anticipo di 1,5 mesi rispetto al 30 novembre



15 OTTOBRE 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Adesione

Termini dichiarativi

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2024

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) **SCADE L'ULTIMO GIORNO DEL NONO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA.**

In base all'articolo 38, comma 1, del decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, **PER IL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023 IL CITATO TERMINE SCADA IL QUINDICESIMO GIORNO DEL DECIMO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D'IMPOSTA.**

Termini di presentazione

Modello	Termini di presentazione
REDDITI SC 2024 (redditi 2023)	Entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 15 ottobre 2024 per i soggetti solari .
REDDITI SC 2025 (redditi 2024)	Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 30 settembre 2025 per i soggetti solari .

Termini dichiarativi

Obbligo presentazione

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

↓
13 gennaio 2025

Termini dichiarativi

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore **entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione.**

L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il **momento di utilizzabilità del credito emergente.** Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), "per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".

Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

Ciò detto, il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni,** a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.


Termini dichiarativi

Frontespizio

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/iscissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Netto generico		Situazione			
giorno	me	anno	giorno	me	anno	giorno	me	anno	giorno	me	anno	giorno	me	anno
APPROVAZIONE	28	06	2024	01	01	2023	31	12	2023					

**Versamento IRES
31 luglio 2024**

Versamento imposte dichiarativi



Familiari a carico

VARIAZIONE INTERVENUTE NELL'ANNO (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO)

MUTAMENTO SITUAZIONI PREESISTENTI

Variazione **decorre dal mese successivo** a quello in cui si verifica, prescindendo dal giorno effettivo in cui avviene la modifica

SITUAZIONI EX NOVO

Viene considerato **per intero**, indipendentemente dal giorno, **il mese** in cui si verificano

(ad esempio, nascita di un figlio)

16

Familiari a carico




FIGLI MINORI 21 ANNI A CARICO

CONTINUANO AD ESSERE RICONOSCIUTE LE DETRAZIONI E LE DEDUZIONI PER ONERI E SPESE SOSTENUTI NELL'INTERESSE DI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

NECESSARIO **INDICARLI** NELLA **DICHIARAZIONE**.

17

Familiari a carico



18

Familiari a carico

Se il figlio ha compiuto 24 anni nel corso del 2023 si può considerare il limite di 4.000 euro per l'intero anno?



Si ritiene possibile considerare a carico, per l'intero anno, il figlio che nel 2023:

- ha compiuto il 24° anno di età
- ha percepito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.



Non si può considerare a carico il figlio che nel 2023:

- ha compiuto 25 anni
- ha percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

19

Familiari a carico

RIPARTIZIONE DETRAZIONE FIGLI

REGOLA GENERALE

1. **50%, per ogni genitore**
2. previo **accordo** tra i genitori, è possibile attribuire la detrazione al **100% al genitore che presenta il reddito complessivo più elevato**

GENITORI SEPARATI

1. 100% in mancanza di accordo **genitore affidatario**
2. 50% in caso di **affidamento congiunto o condiviso in mancanza di accordo**

La **percentuale di detrazione** per figli a carico va **considerata unitariamente per tutti i figli** del nucleo familiare.

20

Familiari a carico

Redditi rilevanti per la determinazione del reddito complessivo

- Il reddito dei fabbricati sottoposto a **tassazione sostitutiva** nel caso di applicazione della **c.d. "cedolare secca"**;
- le **retribuzioni** corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro **dipendente** prestato in via **continuativa**, come **oggetto esclusivo del rapporto di lavoro**, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo** assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime **forfetario**;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo** assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per i **c.d. contribuenti minimi**.

Redditi NON rilevanti per la determinazione del reddito complessivo

- **Esenti**;
- assoggettati a **tassazione separata** (anche per opzione);
- soggetti a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

21

Familiari a carico

Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

- Si ricorda che i soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia possono richiedere le detrazioni per i carichi di famiglia secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
- In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status di familiare a carico**.

22

Familiari a carico

Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

La documentazione comprovante da richiedere può essere alternativamente formata da:

1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
2. documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
3. documentazione validamente formata da Paese d'origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

23

Familiari a carico

Soggetti Extracomunitari Fiscalmente a Carico

- Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circolare n. 34/E del 2008, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore ai limiti previsti dalla normativa.
- La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.

24

Locazioni brevi

ATTIVITÀ D'IMPRESA

A PARTIRE DAL 2021 L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE BREVE SI CONSIDERA SVOLTA AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA, E QUINDI PRODUTTIVA DI REDDITO FONDARIARIO (O REDDITO DIVERSO) SOLO IN CASO DI DESTINAZIONE ALLA LOCAZIONE BREVE DI **NON PIÙ DI QUATTRO APPARTAMENTI** PER CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA

AL SUPERAMENTO DEL PARAMETRO INDICATO L'ATTIVITÀ DI LOCAZIONE BREVE DA CHIUNQUE ESERCITATA SI CONSIDERA EFFETTUATA IN FORMA D'IMPRESA EX ARTICOLO 2082 COD. CIV., CON CONSEGUENTE PRODUZIONE DI REDDITO D'IMPRESA

28

Locazioni brevi - Nozione di «appartamento»

PRINCIPIO INTERPRETATIVO FONDAZIONE DCEC MILANO 07.11.2023

» IL REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI (...) È RICONOSCIUTO SOLO IN CASO DI DESTINAZIONE ALLA LOCAZIONE BREVE DI NON PIÙ DI QUATTRO UNITÀ IMMOBILIARI URBANE A DESTINAZIONE ABITATIVA DI TIPO PRIVATO COSTITUTE DA UNO O PIÙ LOCALI ED ANNESSI SITUATI IN UNA COSTRUZIONE AD USO RESIDENZIALE O PROMISCUO COMPOSTA DA PIÙ UNITÀ, TALI UNITÀ ABITATIVE (APPARTAMENTI) POSSONO AVERE SIA UN ACCESSO DALL'ESTERNO (ES. VILLETTE A SCHIERA) OVVERO DA UNO SPAZIO COMUNE ALL'INTERNO DELLA COSTRUZIONE (CLASSICO APPARTAMENTO CONDOMINIALE), PER CIASCUN PERIODO D'IMPOSTA. NEL CASO DI RICORSO ALLA LOCAZIONE BREVE PER 5 O PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, LA SUDETTA ATTIVITÀ DI LOCAZIONE, DA CHIUNQUE SIA ESERCITATA, SI PRESUME SVOLTA IN FORMA IMPRENDITORIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2082 COD. CIV.

29

Locazioni brevi - Accertamento

PORTALE AIRBNB



30

Quadro LM - Flat tax incrementale

Flat tax incrementale

Flat tax incrementale, solo per l'anno 2023 -> soggetti interessati sono i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, esercenti arti o professioni, tenendo presente l'imposizione agevolata è condizionata al fatto che **non sia stato applicato il regime forfetario nel 2023**.

- **REGIME AGEVOLATO (OPZIONALE)** con il quale una quota del reddito 2023 incrementale viene tassata con **UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%**.
- "Flat tax" applicabile sulla **QUOTA DI REDDITO** d'impresa / lavoro autonomo 2023 che **ECCEDE IL REDDITO DI RIFERIMENTO**.

Per determinare quota assoggettabile - Flat tax incrementale si deve:

1. Individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022.
2. Identificare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022.
3. Calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio

Il risultato deve essere:

- > detrarre il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia)
- > differenza, nel limite di € 40.000 soggetta all'imposta sostitutiva del 15%.

Flat tax incrementale

Esempio 1 Entità reddito 2023 superiore al più alto tra quelli conseguiti negli ultimi tre anni, maggiorato del 5% e oltre la soglia di € 40.000,00

Reddito 2020 = €	Reddito 2021 = €	Reddito 2022 = €	Reddito 2023 = €
25.000,00	29.000,00	32.000,00	90.000,00
Reddito più elevato del triennio precedente (2020-2021-2022)			€ 32.000,00
Differenza tra il reddito 2023 (€ 90.000,00) e il reddito più alto del triennio precedente (€ 32.000,00)			€ 58.000,00
Detrazione 5% del reddito più alto (franchigia) [5% di € 32.000,00]			€ 1.600,00
Differenza da assoggettare a imposta sostitutiva del 15% [€ 58.000,00 - € 1.600,00]			€ 56.400,00
Reddito tassato al 15% (15% di € 40.000,00 - limite soglia)			€ 6.000,00
Reddito da assoggettare a tassazione ordinaria [€ 90.000,00 - € 40.000,00]			€ 50.000,00

Regime forfetario

Per imprese individuali e professionisti

Imposta sostitutiva 5% / 15%

- Redditi
- Addiz. regionale e comunale

• ~~IRAP~~

Ricavi o compensi **max € 85.000**
con riferimento all'anno precedente

Cassa

Regime forfetario

Tassazione del regime forfetario

Ricavi x coeff. redditività

Contributi previdenziali

Reddito netto

Eventuali perdite pregresse (ante-regime)

X 15%

Aliquota imposta sostitutiva "ordinaria"

X 5%

Aliquota "Start up"
primi 5 anni di attività se requisiti di cui al comma 65,
art. 1, Legge n. 190/2014

Quadro RW - Novità

ISA 2024

Decreto MEF 18/3/2024

L'aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023, che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del Mef del 21 marzo 2022

- 2 indici afferenti le attività dell'agricoltura,
- 31 le attività del commercio,
- 18 indici le attività professionali,
- 24 per l'area dei servizi
- e 15 relativi al comparto delle manifatture.

I contribuenti interessati dall'applicazione degli **Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023)**, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.

ALTA FORMAZIONE ranocchi

ISA 2024

Decreto MEF 18/3/2024

Le cause di esclusione

Nel decreto del 18 marzo 2024 sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d'imposta di applicazione.

Oltre ai casi individuati al comma 6 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell'attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

1. dei **contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro**,
2. dei **contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari**,
3. dei **contribuenti che esercitano due o più attività di impresa**, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati,
4. delle società **cooperative**, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi),
5. dei **oggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva**.

ALTA FORMAZIONE ranocchi

ISA 2024

Prov. 23/4/2024 n. 205127

I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito "decreto"), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA") per l'annualità di imposta 2023, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

Nuovi punteggi

Nuovi esoneri

ALTA FORMAZIONE ranocchi

ISA 2024



ISA 2024

Decreto MEF 18/3/2024

L'aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023, che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del Mef del 21 marzo 2022

- 2 indici afferenti le attività dell'agricoltura,
- 31 le attività del commercio,
- 18 indici le attività professionali,
- 24 per l'area dei servizi
- e 15 relativi al comparto delle manifatture.

I contribuenti interessati dall'applicazione degli **isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023)**, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell' art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.

ISA 2024

Decreto MEF 18/3/2024

Le cause di esclusione

Nel decreto del 18 marzo 2024 sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli isa già presenti sin dal primo periodo d'imposta di applicazione.

Oltre ai casi individuati al comma 6 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell'attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

1. dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
2. dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
3. dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati,
4. delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
5. dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.

ISA 2024

Prov. 23/4/2024
n. 205127

I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito "decreto"), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA") per l'annualità di imposta 2023, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

Nuovi punteggi

Nuovi esoneri

Modello CPB - Concordato preventivo biennale

Modello - CPB

CPB
Modello Concordato preventivo biennale
2024/2025

CONDIZIONI DI ACCESSO

PS1 - Presenza di redditi
PS2 - Presenza di linee tributarie
PS3 - Presenza di linee tributarie

DATI CONTABILI

PS4 - Indice IRI per il CPB
PS5 - Valore della produzione netta IRI proposto in base al CPB

PROPOSTA CPB

PS6 - Indice IRI proposto in base al CPB per il 2024
PS7 - Valore della produzione netta IRI proposto in base al CPB per il 2024
PS8 - Valore della produzione netta IRI proposto in base al CPB per il 2025
PS9 - Valore della produzione netta IRI proposto in base al CPB per il 2025

ACCETTAZIONE PROPOSTA CPB

PS10 - Accettazione della proposta CPB in base al CPB per il 2024 e per il 2025

Il modello da presentare congiuntamente al modello ISA in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

15/10/2024
